

MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO


- □ PREMESSO che pervengono al Comune di Pescia segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- DATO ATTO che la presenza di aree incolte confinanti con abitazioni attività commerciali e terreni coltivati, costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, insetti nocivi;
- □ CHE tale circostanza se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici;
- RITENUTO inoltre di far provvedere alla pulizia dei cigli e delle ripe con taglio delle siepi vive e della vegetazione in genere, compresi arbusti ed essenze arboree che si protendono dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali, in quanto:
 - 1. ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;
 - 2. le loro eventuali precarie condizioni fitostatiche potrebbero determinarne la caduta sulla sede stradale o essere responsabili della destabilizzazione dei versanti con innesco di fenomeni gravitativi;
 - 3. la folta vegetazione su ambo i lati della sede stradale può determinare il salto della carreggiata da parte delle fiamme durante gli incendi di chioma ostacolando di fatto le operazioni di spegnimento.
- □ VISTA la criticità del territorio del Comune di Pescia classificato a rischio elevato di incendi boschivi, come dichiarato all'articolo 60 comma g del Regolamento Forestale della Toscana;
- □ CONSIDERATO che è necessario far provvedere anche alla pulizia e allo spurgo dei fossi, profilamento e ridimensionamento dei corsi d'acqua esistenti lungo le strade comunali, vicinali e rurali;
- DATO ATTO che tali lavori sono d'estrema importanza perché permettono di eliminare i pericoli d'inondazioni e consentono il normale deflusso delle acque verso corsi d'acqua principali;
- RAVVISATA la necessità di promuovere la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre che prevenire possibili focolai di incendio ed assicurarne condizioni di decoro dell'abitato all'interno del territorio comunale;
- □ RICHIAMATO il Regolamento locale di Igiene;

ciò premesso

- □ Visto il locale Regolamento di Igiene e sanità Pubblica Cap III° igiene del suolo e dell'abitato art. 54
- □ Visto il locale Regolamento di Polizia Rurale;
- □ Visto il Codice della Strada, art.5, 6 e 30;
- □ Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo all'art.50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
- □ Vista la Legge 21/11/200 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

AVVISA

- 1) i proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita e rifugio di animali (ratti ed insetti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;
- 2) i proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree incolte ubicate in prossimità di abitazioni attività commerciali e terreni coltivati, di tenere gli stessi appezzamenti sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica manutenzione con tagli della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio incendi;



3) i proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree incolte che il taglio degli arbusti e delle essenze arboree che si protendono dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali è necessario in quanto se inclinate, ammalate o costituenti "l'effetto tunnel" al di sopra della sede stradale, possono costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la propagazione degli incendi boschivi.

SI RICORDA INOLTRE

Che il Settore Polizia Locale, in caso di riscontrate violazioni, applicherà le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dalla Legge n.3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali;

Che, in caso di riscontrata inadempienza del proprietario intimato o di pericolo per la pubblica incolumità, gli uffici competenti provvederanno all'emissione di ordinanza a carico del singolo inadempiente oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art.650 del codice penale, nonché all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito di spesa.

SI DISPONE

la pubblicazione del presente avviso, sul sito Internet del Comune di Pescia, dando ampia diffusione tramite l'affissione pubblica e mezzi stampa.

Pescia 08/03/21

IL SINDACO F.F. GUIA/GUIDI